



# COMUNE DI TURI

## REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

### “Est modus in rebus”

**ALLEGATO A:** Misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza

**ALLEGATO B:** Armamento e adozione di strumenti di autotutela e di difesa  
nel servizio di Polizia Locale

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.58 del 16 maggio 2014)

(In vigore dal 05 giugno 2014)

## **TITOLO I – Istituzioni e principi generali**

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Funzioni del Comune
- Art. 3 - Funzioni del Sindaco
- Art. 4 - Funzioni degli operatori dei Corpi di Polizia Locale
- Art. 5 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato
- Art. 6 - Collaborazione alle attività di Protezione Civile
- Art. 7 - Personale ausiliario volontario
- Art. 8 - Relazioni sindacali

## **TITOLO II - Ordinamento del Corpo e organizzazione delle risorse umane**

- Art. 9 - Ordinamento strutturale del Corpo
- Art. 10 - Dotazione organica di personale
- Art. 11 - Compiti del Comandante
- Art. 12 - Compiti del Vice Comandante
- Art. 13 - Compiti degli Ufficiali
- Art. 14 - Compiti degli Agenti
- Art. 15 - Disciplina
- Art. 16 - Norme degli operatori di Polizia locale in servizio
- Art. 17 - Rapporti interni
- Art. 18 - Passaggio degli operatori ad altro servizio
- Art. 19 - Rapporto gerarchico - Gradi
- Art. 20 - Via gerarchica e reclami

## **TITOLO III – Norme speciali di accesso**

- Art. 21 - Modalità di accesso
- Art. 22 - Periodo di prova e formazione
- Art. 23 - Inidoneità al servizio
- Art. 24 - Procedimenti disciplinari
- Art. 25 - Encomi ed elogi
- Art. 26 - Assistenza legale e copertura assicurativa fondo di integrazione per il personale di PM
- Art. 27 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Locale
- Art. 28 - Distacchi e comando

## **TITOLO IV – Disciplina del servizio**

- Art. 29 - Programmazione
- Art. 30 - Organizzazione del servizio
- Art. 31 - Orario di lavoro e di servizio
- Art. 32 - Responsabilità in caso di emergenza
- Art. 33 - Saluto
- Art. 34 - Uniforme e cura della persona
- Art. 35 - Obbligo dell'uniforme, della placca e del tesserino di riconoscimento
- Art. 36 - Armamento del Corpo di Polizia Locale
- Art. 37 - Fornitura del corredo e beni strumentali

## **TITOLO V – Disposizioni finali e norme transitorie**

- Art. 38 - Responsabilità

- Art. 39 - Personale in quiescenza
- Art. 40 - Festa del Corpo
- Art. 41 - Bandiera del Corpo
- Art. 42 - Norme transitorie e rinvii
- Art. 43 - Entrata in vigore

## TITOLO I

### Istituzioni e Principi generali

#### Art.1

##### Oggetto e ambito di applicazione

1. Il Comune svolge le funzioni di Polizia Locale a norma della Legge 07 marzo 1986, n. 65 (d'ora in poi definita Legge Quadro) e dalla Legge Regionale 12 dicembre 2011, n. 37 (d'ora in poi definita Legge Regionale).

Il presente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale (d'ora in poi definito Regolamento) disciplina le modalità con cui si definisce e si manifesta l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale in conformità alle leggi di competenza propria degli enti locali, allo Statuto Comunale, nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge Quadro e dalla Legge Regionale.

2. Il Corpo di Polizia Locale gode di autonomia gestionale e non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale.

Il presente regolamento disciplina inoltre (**Allegato A**), nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento normativo e in quanto espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo e sanzionando gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale.

3. Con Deliberazione del Consiglio Comunale (d'ora in poi definito Comune) n.51 del 22 luglio 1993, ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge Quadro, è stato istituito il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Turi (d'ora in poi definito Corpo), la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle norme del presente regolamento, in esecuzione degli artt. 4 e 7 della predetta Legge, tenuto conto degli artt. 6 e 24 della Legge Regionale.

4. Nell'**Allegato B** è riportata apposita regolamentazione, riguardante l'autotutela e la difesa personale degli appartenenti al Corpo. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

#### Art.2

##### Funzioni del Comune

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, attuativo dell'articolo 54 del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali con le modalità previste dall'art. 4 della Legge Regionale.

2. In particolare il Comune:

a) attiva percorsi formativi e di scambio per l'integrazione operativa tra personale della polizia locale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;

b) promuove, concerta e gestisce progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;

c) assume il tema della sicurezza urbana – così come definita dal decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 – nel programma annuale dell'amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del Comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;

d) assume la tutela dell'ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;

e) promuove azioni mirate a ridurre atti d'inciviltà e ad assicurare il diritto al

godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

### **Art.3**

#### **Funzioni del Sindaco**

1. Al Sindaco, o all'Assessore delegato, compete la vigilanza sul buon andamento e imparzialità del servizio ed il potere di impartire direttive al Comandante della Polizia Locale, per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Ferma restando l'autonomia organizzativa e operativa del Comandante, lo stesso è responsabile verso il Sindaco, dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti.

### **Art.4**

#### **Funzioni degli operatori del Corpo di Polizia Locale**

1. Gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi; restano comunque salve le competenze in materia di indirizzo, di controllo, di programmazione, di organizzazione e di direzione, assegnate agli organi di governo dell'Ente e ai titolari dei compiti di gestione, in base al riparto di competenze disposto dalle norme nel tempo vigenti.

2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dal presente regolamento nonché le seguenti attività esterne, sempre consentite:

a) missioni esterne ai fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria;

b) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d'interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate.

3. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dal Comune attraverso il Corpo di Polizia locale, in maniera tale da garantire l'efficienza, l'efficacia, la continuità operativa e l'economicità della gestione.

4. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità in tutto il territorio comunale,

attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

5. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:

a) polizia amministrativa locale;

b) polizia annonaria;

c) polizia commerciale e tutela del consumatore;

d) polizia edilizia;

e) polizia ambientale e mineraria;

f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;

g) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d *bis* ed e) del comma 1 dell'articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;

i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;

l) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;

m) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;

n) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;

o) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;

p) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

q) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

r) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;

s) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;

t) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.

6. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.

7. Gli appartenenti al Corpo non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla legge regionale. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d'istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.

8. Al Corpo di Polizia Locale sono, inoltre, demandate le seguenti funzioni:

- a) Vigilare sull'integrità del patrimonio dell'Ente;
- b) Concorrere nell'opera di soccorso in caso di pubblici o privati infortuni;
- c) Segnalare le deficienze rilevate nei servizi pubblici o le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- d) Prestare ausilio e soccorso, in ordine ad ogni tipologia di evento, che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela del territorio e l'ordinato vivere civile.

9. Gli operatori di polizia locale, per la particolare natura del servizio effettuato e per la possibilità di conoscenza di notizie utili per il miglior funzionamento dei servizi comunali, sono incaricati di segnalare eventuali disservizi.

#### **Art. 5**

##### **Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nel territorio di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

2. Nell'ambito della legislazione vigente (ex art. 54 cc. 1 e 2 TUEL), il Sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali. A tal fine può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

#### **Art. 6**

##### **Collaborazione alle attività di protezione civile**

1. Il Corpo di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con i servizi comunali di Protezione Civile assolvendo,

per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale, dal "Piano comunale di protezione civile" e dal Regolamento Comunale sul servizio di protezione civile, approvato con Deliberazione G.C. del 17/04/2008 n. 58.

2. A norma della previsione contrattuale, gli appartenenti al Corpo possono ricevere apposita indennità per i compiti di protezione civile.

#### **Art. 7**

##### **Personale ausiliario e volontario**

1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del Comandante del Corpo.

2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.

3. Il Comune può utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, riceve direttive ed indirizzi dal Comandante la Polizia locale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.

#### **Art. 8**

##### **Relazioni Sindacali**

1. L'organizzazione del Corpo di Polizia locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Corpo.

## **TITOLO II - Ordinamento del Corpo e organizzazione delle risorse umane**

### **Art. 9**

#### **Ordinamento strutturale del Corpo**

1. Il Corpo di Polizia Locale è costituito dal Comando e da strutture tecnico-operative.

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Corpo si articola in Servizi, Uffici/Nuclei Operativi, i cui compiti vengono disciplinati dal Comandante, che con proprio provvedimento e con il potere del datore di lavoro, può trasferire il personale ad altro servizio od incarico. La mansione rivestita è da considerarsi quindi equivalente e non esclusiva.

2. L'articolazione del Corpo in Uffici/Nuclei Operativi è stabilita secondo la seguente ripartizione:

a) **Servizio I** [Comando (AA.GG), Sala Operativa, Ufficio Verbalì e ricorsi, manomissioni e occupazioni di suolo pubblico];

b) **Servizio II** [Suap, polizia amministrativa e commerciale, agricoltura];

c) **Servizio III** [Polizia Giudiziaria, edilizia e ambientale, contenzioso, notifiche atti, nucleo di Polizia tributaria];

d) **Servizio IV** [Nucleo territoriale, pronto intervento, prevenzione randagismo, protezione civile, accertamenti anagrafici].

3. Il Corpo è costituito da operatori di Polizia Locale che si suddividono in Agenti, Ufficiali e Comandante. La Legge e il Regolamento, salva l'autonomia operativa del Comandante, ne determinano compiti ed incarichi, in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio, in coerenza con le necessità complessive dell'Ente.

Lo stato giuridico ed economico degli operatori di Polizia Locale è regolato, ciascuno nei rispettivi ambiti di operatività, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali, dal Contratto collettivo decentrato integrativo dell'Ente, dalle Leggi vigenti in materia, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente.

4. Nell'espletamento del servizio d'istituto gli appartenenti al Corpo, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano

autonomia operativa e sono personalmente responsabili in via amministrativa e penale degli atti compiuti.

### **Art.10**

#### **Dotazione Organica di Personale**

1. La dotazione organica di personale del Corpo è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio - economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune, indice di motorizzazione, presenze scolastiche, presenze di nodi stradali, presenze di organi o uffici periferici dell'amministrazione statale, regionale e provinciale.

2. La dotazione organica è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma precedente e deve essere disposta con la previsione di almeno una unità ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti nonché della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo applicato.

3. Il Comandante definisce con proprio provvedimento l'assegnazione del personale ai Servizi/Nuclei Operativi del Corpo.

4. All'interno dell'area organizzativa della Polizia locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree o profili professionali, o personale di altri Enti, purché in possesso di caratteristiche professionali compatibili con le mansioni da svolgere; in tal caso, essi non svolgono funzioni di polizia e né rivestono le qualità giuridiche previste dai regolamenti.

### **Art. 11**

#### **Compiti del Comandante**

1. Il Comandante del Corpo, ferma restando l'autonomia organizzativa e operativa, è responsabile esclusivamente verso il Sindaco della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla Polizia locale; assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse

all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità; è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di Pubblica Sicurezza ed il Sindaco.

2. Il Comandante periodicamente illustra al Sindaco o al suo delegato il piano delle attività, l'organizzazione del servizio, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, le modalità d'impiego del personale e le esigenze operative, sovrintende all'attività di tutto il personale, stabilendo le modalità di svolgimento dei servizi, l'organizzazione del lavoro e l'articolazione delle turnazioni.

3. Il Comandante presta servizio d'Istituto senza l'obbligo di indossare necessariamente l'uniforme, che deve essere indossata in tutte le occasioni di cerimonie e/o di incontri ufficiali.

Al Comandante, infine, sono assegnati i seguenti compiti:

- a) disciplinare le modalità di porto dell'uniforme;
- b) provvedere alla consegna delle armi su disposizione del Sindaco;
- c) vigilare sull'osservanza delle disposizioni relative alla disciplina dell'armamento;
- d) trasmettere, per quanto di propria competenza, gli atti e i rapporti alle autorità competenti;
- e) proporre corsi periodici di formazione ed aggiornamento professionale da inserire nel piano di formazione annuale, anche mediante partecipazione a convegni e seminari organizzati da altri enti o istituzioni.
- f) curare l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Corpo;
- g) disporre dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- h) provvedere a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini giornalieri di servizio;
- i) dirigere e coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
- l) proporre encomi al personale ritenuto meritevole.

2. Il Comandante del Corpo riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente di appartenenza.

3. Così come dispone la Legge Regionale, l'accesso alla funzione di Comandante del Corpo di Polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi

quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza – polizia locale e delle forze dell'ordine di pari grado. Il conferimento temporaneo o ad interim del comando del Corpo, nelle more delle procedure di cui al comma precedente, può avvenire in conformità delle modalità di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 6 della Legge Regionale così come modificata da L.R. 5 marzo 2012 n. 2.

4. Spetta al Comandante del Corpo, con l'unico e inderogabile limite del rispetto del segreto (istruttorio) investigativo e della normativa sulla privacy, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.

5. La nomina di Vice-Comandante avviene esclusivamente nell'ambito del personale dell'area di vigilanza – polizia locale.

## **Art. 12**

### **Compiti del Vice Comandante**

1. Il Comandante può nominare, con provvedimento motivato, un Vice-Comandante, che coadiuvi e sostituisca il titolare, in caso di assenza o impedimento, purché appartenente alla categoria D del vigente CCNL.

2. Il Vice-Comandante, qualora nominato e con le prerogative di cui all'art. 107 del TUEL n. 267/2000, è responsabile dell'attività svolta nelle strutture alle quali è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

3. Esegue, inoltre, tutti gli incarichi affidati dal Comandante e, in assenza di altri ufficiali, esegue i compiti previsti nel successivo articolo.

## **Art. 13**

### **Compiti degli Ufficiali**

1. Gli ufficiali, in quanto addetti al coordinamento e controllo, sono responsabili della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, sulla base delle direttive impartite dal Comandante, esercitano le seguenti attività:

- a) coordinare l'attività della struttura;
- b) fornire istruzioni operative al personale assegnato;
- c) destinare il personale assegnato ai servizi di competenza;
- d) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato;

- e) assicurarsi della trasmissione dei mezzi/oggetto/documenti sequestrati, alle autorità competenti, quando previsto dalla normativa vigente, informandone il Comandante;
- f) sorvegliare perché i mezzi di trasporto, le armi, le uniformi ed ogni altro materiale in dotazione o in uso agli operatori della Polizia locale, siano usati esclusivamente durante e per il servizio, mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi ed il diligente utilizzo e custodia;
- g) coordinare i servizi di cui al precedente art. 9 comma 2.

#### **Art. 14**

##### **Compiti degli Agenti**

1. Gli Agenti di Polizia locale, nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, devono:

- a) partecipare ad un corso di prima formazione ed a corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione, nonché tecnico/operativi;
- b) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- c) custodire con la massima diligenza i materiali ed i mezzi in dotazione;
- d) apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature informatiche e tecniche in uso per le necessità dei servizi;
- e) devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute;
- f) collaborare tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale;
- g) avere senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, oltre che tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

2. All'Agente Assistente Capo, così come individuato dal successivo art. 19, pur non rivestendo posizione sovraordinata gerarchicamente rispetto agli altri Agenti, in quanto trattasi di rappresentazione del percorso professionale maturato, potranno essere assegnate funzioni di coordinamento di altri operatori, come previsto dalla esemplificazione dei profili contenuta nell'allegato "A" al CCNL 31/03/1999, nella declaratoria della categoria "C".

3. Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo è vietato:

- a) allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in ogni caso, di

informare tempestivamente il Comandante o l'Ufficiale in servizio;

- b) svolgere durante l'orario di lavoro attività estranee al servizio.

#### **Art. 15**

##### **Disciplina**

1. Il Corpo esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.

2. Gli appartenenti al Corpo hanno doveri di subordinazione nei confronti dei superiori gerarchici.

Il buon funzionamento e la buona organizzazione del Corpo hanno per base una severa disciplina, la quale obbliga tutti gli appartenenti al costante e pieno adempimento dei doveri inerenti al proprio grado, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti, al rispetto delle gerarchie, alla ottemperanza scrupolosa dei doveri civili, che incombono ad ogni buon cittadino, ed in modo particolare ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

3. Gli operatori di Polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici od operativi; qualora un operatore riceva un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza al superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e costituisca illecito penale; in tal caso, sarà informato immediatamente il Comandante tramite il superiore gerarchico.

4. Gli operatori di Polizia locale devono mantenere il più scrupoloso segreto circa gli affari trattati e di cui sono venuti a conoscenza per ragioni d'ufficio, osservare l'orario di servizio, essere rispettosi, deferenti e disciplinati verso i superiori ed eseguire i loro ordini, essere cortesi verso i colleghi, tenere costantemente sia in pubblico che in privato contegno e modi urbani, correttezza e distinzione tali da ispirare fiducia e rispetto.

5. Fatte salve le libertà individuali e sindacali, gli appartenenti al Corpo non possono esprimere pubblicamente giudizi sull'operato dell'amministrazione comunale.

## **Art. 16**

### **Norme Comportamento degli operatori di Polizia locale in servizio**

1. Gli appartenenti al Corpo improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, colleghi e subordinati, evitando di sminuire o meno menare in qualunque modo l'autorità, il prestigio, la dignità umana e professionale.

2. E' fatto obbligo specifico all'operatore di Polizia Locale di usare, durante il servizio, la massima cortesia e la massima educazione con le persone con le quali ha occasione di rivolgersi per il servizio disimpegnato.

Nel contestare le infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze, gli operatori di Polizia locale dovranno mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione e comunque mai alterando il tono del discorso, ed invitando anzi il cittadino alla calma ed alla compostezza, qualora costui dimostrasse insofferenza all'intervento.

3. Il Personale di Polizia, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal "Codice di Comportamento", sia nazionale che comunale, dal "Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali" dei dipendenti del Comune di Turi e dal "Codice Deontologico e di Comportamento del personale di Polizia Locale", approvato con Regolamento regionale n. 8 del 18/04/2014, inoltre deve:

- a) adempiere alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) evitare comportamenti ed azioni che possano ingenerare nei cittadini il significato di privilegio o favoritismo verso qualche persona fisica o giuridica;
- c) evitare, anche nella vita sociale, situazioni o comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine della Pubblica Amministrazione;
- d) non denigrare con atti o parole l'Amministrazione e i suoi componenti;
- e) usare l'autorità derivante dalla propria funzione senza abusarne a proprio vantaggio;
- f) curare l'integrità e la pulizia della propria divisa;
- g) avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l'onore dell'istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell'uniforme;
- h) non chiedere, per sé o per altri, né accettare, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali di modico valore,

da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti l'ufficio.

4. Agli appartenenti il Corpo di Polizia Locale, è fatto divieto:

- a) di fumare, in violazione della normativa vigente, e bere alcolici durante lo svolgimento del servizio;
- b) di usare gesti, frasi o di compiere atti che non si addicono a persona educata;
- c) di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone dedite ad attività immorali, contrarie al buon costume, pregiudicati;
- d) di frequentare, se non per ragioni strettamente attinenti al servizio, persone, compagnie e locali che possano sminuire la dignità della funzione;
- e) di non intrattenersi a colloquiare con cittadini, se non per motivi di servizio.
- f) di non praticare alcun tipo di attività extralavorativa, specie a fine di lucro, tale da condizionare l'operato dell'Operatore di Polizia locale, che deve essere svolto nella più assoluta imparzialità e trasparenza.

## **Art. 17**

### **Rapporti interni**

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati al reciproco rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni.

## **Art. 18**

### **Passaggio degli operatori ad altro servizio**

1. Gli operatori di Polizia locale che non siano più fisicamente idonei al servizio potranno essere trasferiti, compatibilmente con la struttura operativa dell'Ente e con le disponibilità organiche, secondo le norme contenute negli accordi nazionali di lavoro.

## **Art. 19**

### **Rapporto gerarchico - Gradi**

1. Gli operatori di Polizia Locale appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico, nonché le direttive impartite dall'Autorità giudiziaria, dal Sindaco e/o dall'Assessore delegato, per il tramite del Comandante.

2. La gradazione gerarchica nel servizio è rappresentata dal grado. I Gradi hanno mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico né su quello economico dell'addetto.

Fermo restando quanto previsto dal c. 6 dell'art. 24 della L.R., nell'ambito del Corpo di Polizia Locale sono istituite le seguenti figure:

**Comandante** (Categoria D3), con il grado di capitano, porta i seguenti distintivi di grado:

- a) Tre stelle dorate, bordate di rosso, da portare sulle spalline;
- b) Fascia dorata con tre barre dorate con profilo laterale rosso;
- c) Alamari dorati su fondo rosso da portare sul bavero dei capi spalla.

**Ufficiali** (categoria D1)

**Vice Comandante**, con il grado di Tenente, porta i seguenti distintivi di grado:

- a) Due stelle dorate da portare sulle spalline;
- b) Fascia dorata con due barre dorate con profilo laterale nero;
- c) Alamari dorati da portare sul bavero dei capi spalla.

**Ufficiale**, con il grado di sottotenente, porta i seguenti distintivi di grado:

- a) Una stella dorata da portare sulle spalline;
- b) Fascia dorata con una barra dorata con profilo laterale nero;
- c) Alamari dorati da portare sul bavero dei capi spalla.

**Agenti di Polizia locale** (Categoria C), portano i seguenti distintivi di grado:

**Agente**

- a) Nessun distintivo di grado sulle spalline;
- b) Fascia nera lucida sul berretto.

**Agente scelto**, che ha prestato lodevole servizio, attestato dal Comandante, con una anzianità di almeno 8 anni:

- a) Un Chevron argentato su piastrina rettangolare da portare sulle spalline;
- b) Fascia nera lucida sul berretto.

**Assistente**, che ha prestato lodevole servizio, attestato dal Comandante, con una anzianità di almeno 16 anni:

- a) Due Chevron argentati su piastrina rettangolare da portare sulle spalline;
- b) Fascia nera lucida sul berretto.

**Assistente Capo** che ha prestato lodevole servizio, attestato dal Comandante, con una anzianità di almeno 24 anni:

- a) Tre Chevron argentati su piastrina rettangolare da portare sulle spalline;

b) Fascia nera lucida sul berretto;

I gradi sunnominati vengono attribuiti dal Comandante con propria disposizione, tenuto conto che:

a) gli anni di servizio siano maturati all'interno del Corpo della Polizia Locale;

b) l'operatore non abbia subito negli ultimi tre anni sanzioni disciplinari superiori alla censura.

4. Nell'ambito della Polizia locale la gerarchia è rappresentata dai gradi conseguiti dagli addetti.

Per la prima attribuzione dei gradi, si rinvia alle norme transitorie, di cui al successivo art. 42.

In caso di assenza assolutamente temporanea ed esclusivamente per fare fronte ad esigenze non rinviabili, il Comandante è sostituito dal Vice-Comandante; in tutti gli altri casi, le sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

A parità di categoria giuridica, la dipendenza gerarchica è determinata dal grado conseguito ed a parità di questo ultimo dall'anzianità nella categoria.

A parità di anzianità nella categoria, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità generale di servizio.

5. E' fatta salva l'applicazione della disciplina delle specifiche responsabilità amministrative e organizzative, previste dalla Legge, dal Contratto collettivo e integrativo di lavoro e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a prescindere dalla scala gerarchica.

## Art. 20

### Via gerarchica e reclami

1. Ogni operatore di Polizia Locale può rivolgere ogni richiesta di colloquio od istanza relativa a reclami d'interesse personale o di ambito lavorativo, purché in via gerarchica, al Comandante del Corpo, al Segretario Generale, all'Assessore delegato, al Sindaco.

2. E' ammesso, sempre in via gerarchica, il reclamo individuale verso i superiori per diritti che si ritengono lesi.

3. I superiori devono sempre dare corso ai reclami dei sottoposti, apponendovi le opportune annotazioni ed esprimendo con motivato parere il proprio giudizio.

### **TITOLO III - Norme speciali di accesso**

#### **Art.21**

##### **Modalità di accesso**

1. Oltre ai requisiti generali previsti dalla disciplina statale e regionale vigente in materia, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal Regolamento per l'ammissione agli impieghi e la valorizzazione delle risorse umane, e ferme le discipline sulle pari opportunità tra i sessi, per l'accesso all'organico del Corpo di Polizia Locale sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) possesso di abilitazione alla guida di categoria A (sottocategoria A2) e B, con obbligo alla guida dei veicoli in dotazione al Corpo;
- b) possesso dei requisiti di idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
- c) età massima, comprensiva di possibili elevazioni date da titoli di preferenza, pari a 46 anni;
- d) devono trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 della Legge Quadro. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, che non sono stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, artt 8, 10, 19 e 20 e della Legge 6 Marzo 2001 n. 64.

2. L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.

3. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui sopra è accertato prima dell'assunzione dall'ASL di competenza.

Il mancato possesso dei requisiti sia psico - fisici sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso. I titoli di studio e/o i requisiti per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo sono conformi a quelli stabiliti dal regolamento degli uffici e dei concorsi e accesso agli impieghi.

4. Per le ulteriori disposizioni relative all'assunzione in servizio e allo svolgimento delle specifiche funzioni degli addetti al Corpo si fa rinvio alle norme della contrattazione collettiva del Comparto Regioni- Autonomie locali, alle disposizioni di legge e a quelle contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e nel

Regolamento per l'ammissione agli impieghi e la valorizzazione delle risorse umane, nel tempo vigenti.

I predetti requisiti devono essere posseduti anche in caso di mobilità tra enti.

#### **Art.22**

##### **Periodo di prova e formazione**

1. Per il conseguimento dell'assunzione in ruolo, il personale, vincitore di concorso, dovrà compiere il periodo di prova prescritto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. La partecipazione obbligatoria degli appartenenti al Corpo di Polizia locale a corsi di aggiornamento e qualificazione, in conformità alla normativa regionale, nonché a qualsiasi iniziativa di formazione professionale, verrà definita nel programma di attività stilato all'inizio di ogni anno.

3. L'aggiornamento professionale viene anche assicurato periodicamente all'interno del Corpo, mediante lezioni di istruzione ed addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche di lavoro di particolare importanza; l'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e giornate di studio.

#### **Art. 23**

##### **Inidoneità al servizio**

1. In considerazione della tipicità delle attività espletate dalla Polizia locale, il personale di appartenenza dovrà essere sottoposto a visite mediche periodiche secondo le normative vigenti e, comunque, almeno una volta l'anno. Nei luoghi di lavoro dovranno essere applicate le norme per la sicurezza e la tutela dei lavoratori.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza dovranno essere dispensate dall'attività lavorativa dell'ambiente "strada" ed assegnate ad attività di supporto nei servizi interni.

In caso di temporanea inabilità fisica parziale - temporanea, gli appartenenti al Corpo dovranno essere impiegati in conformità alle indicazioni fornite dal Collegio medico legale ASL.

3. In caso di inidoneità fisica permanente ai servizi esterni, riconosciuta dalla competente commissione medica disciplinata dalla normativa vigente, gli appartenenti alla Polizia Municipale verranno impiegati nei servizi interni d'Istituto.

## Art. 24

### Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal D. Lgs 150/09, dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione di tutte quelle sanzioni disciplinari di sua competenza, così come disposto dal legislatore nazionale; per tutte le altre, segnala i fatti da contestare all'ufficio individuato dall'Amministrazione Comunale per i procedimenti disciplinari.

## Art. 25

### Encomi ed elogi

1. Al personale del Corpo particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
  - a) encomio d'onore del Consiglio Comunale (stella in oro);



- b) encomio solenne del Sindaco (stella in argento);



- c) elogio scritto del Sindaco



- d) encomio semplice (stella in bronzo) ed elogio scritto del Comandante;



2. L'encomio d'onore del Consiglio e quello solenne tributato dal Sindaco su proposta del Comandante è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. Il Sindaco su segnalazione del

Comandante può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di una eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.

4. L'elogio è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.

5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sullo stato matricola del fascicolo personale dei dipendenti stessi.

6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia locale potranno fregiarsi dei seguenti nastrini:

- a. nastrino di merito di servizio è attribuito su disposizione del Comandante per particolare attività istituzionali svolte;



- b. nastrino di anzianità di servizio è attribuito dopo venti anni di servizio nella Polizia locale;



- c. nastrino di lungo comando è attribuito dopo dieci anni di comando o di vice comando dal momento del conferimento dell'incarico.



## Art. 26

### Assistenza Legale e Copertura Assicurativa Fondo di integrazione per il personale di P.M.

1. L'Amministrazione Comunale adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Corpo, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

2. La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

3. E' costituito il Fondo integrazione per assistenza e previdenza, riservato esclusivamente al personale appartenente al Corpo di ruolo, a tempo indeterminato. Detto Fondo si attiva e viene alimentato, annualmente, secondo i criteri stabiliti dalla ripartizione dei proventi di cui all'art. 208 del vigente Codice della Strada e dal regolamento sulla costituzione del fondo.

4. E' demandata all'apposito regolamento comunale e ai provvedimenti dirigenziali l'organizzazione e la gestione di detto fondo

attraverso affidamento a società assicurative ed all'uopo specializzate o al Fondo pubblico.

#### **Art. 27**

##### **Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale**

1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:

a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;

b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;

a) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.

2. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.

3. I rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato all'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

#### **Art. 28**

##### **Distacchi e Comandi**

1. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Quadro, gli appartenenti al Corpo possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi ed i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione e previo parere favorevole del Comandante, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti le funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quella del territorio comunale o quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.

2. L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché i compensi dell'eventuale lavoro straordinario, unitamente a tutti gli oneri riflessi.

## **TITOLO IV - Disciplina del servizio**

#### **Art.29**

##### **Programmazione**

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante, nel rispetto dei principi in materia di organizzazione del lavoro, contenuti nelle norme e contratti vigenti.

2. I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

3. Ai fini della sicurezza degli operatori della Polizia locale, i servizi di pattugliamento serale e/o notturno e tutte le tipologie di posti di controllo stradale, devono essere effettuati con un minimo di 2 operatori, muniti di armamento e/o strumenti di autodifesa, mentre i servizi di ordine pubblico e di piantonamento del comando possono essere effettuati anche da un solo agente, a seconda delle circostanze.

4. I servizi interni o di minor aggravio sono, in linea di massima e se possibile in relazione all'organico disponibile, affidati al personale più anziano di servizio o che versi in particolari condizioni di salute, adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

#### **Art. 30**

##### **Organizzazione del Servizio**

1. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:

a) l'ordine di servizio settimanale;

b) l'ordine di servizio particolare;

c) la circolare o la comunicazione;

2. L'ordine di servizio settimanale costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici ed i Nuclei Operativi nei quali si articola il Corpo di Polizia Locale, e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto.

3. Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Comandante, in conformità alle direttive dell'Amministrazione.

4. La turnazione del personale è stabilita su base di programmazione settimanale, e resa nota con giorni di anticipo.

5. L'orario di servizio è, di norma, fissato dal Comandante con debito anticipo, nel rispetto dei principi, già stabiliti dal CCNL e dalla Legge 150/09 e dal Testo unico del pubblico impiego 165/01, tenendo conto che le attività di Polizia locale sono svolte tutti i giorni dell'anno per almeno dodici ore continuative.

6. L'ordine di servizio settimanale viene esposto in visione del personale dipendente, almeno ventiquattro ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste, od altrimenti nel più breve tempo possibile, ove l'eccezionalità lo richieda. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato dal Comando, od eventualmente dal responsabile incaricato del Nucleo di appartenenza.

7. L'ordine di servizio contiene il nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, modalità di espletamento, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessario. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale. Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato *un ordine di servizio particolare* che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio di appartenenza.

8. Gli operatori hanno l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio e di conoscerne tempestivamente le eventuali variazioni; essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

9. Nei casi si renda indispensabile, a giudizio dell'agente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza ovvero in caso di impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto ad informare al più presto il superiore.

10. Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ha il comando e cura che venga eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

11. *La circolare o la comunicazione* sono documenti emanati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto, nonché alla uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza a seconda del contenuto a tutto il personale interessato.

12. Al termine di ogni servizio svolto sul territorio, l'operatore di Polizia Locale deve redigere un *rapporto di servizio* per gli interventi per cui è prescritto, oppure per fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di memoria futura.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.

### **Art. 31**

#### **Orario di lavoro e di servizio**

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio. Le attività del Corpo si svolgono tutti i giorni dell'anno e hanno una durata minima di dodici ore giornaliere, suddivise in due turni di sei ore consecutive, il cui inizio è di norma fissato alle ore 07.00 e il termine alle ore 22.00. In tale lasso temporale, il Comandante dispone l'orario di servizio e quello di lavoro, variabile a seconda delle esigenze anche stagionali.

2. Non è previsto il turno notturno, salvo esigenze di ordine pubblico o reperibilità nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti.

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione d'emergenza. In questi casi la prestazione eccedente le ore normali sarà remunerata come lavoro straordinario o potrà dare luogo a equivalente riposo compensativo.

3. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario nei seguenti casi:

- a) Al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) In situazioni di emergenza anche in assenza di un ordine superiore;

c) In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto;

d) Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione.

4. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti allo scrupoloso rispetto degli orari di lavoro e/o i turni di servizio definiti rimanendo operativi per tutto l'arco del turno.

5. Fermo restando le previsioni contrattuali, il Comandante, può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria

### **Art. 32**

#### **Reperibilità in caso di emergenza.**

1. Per garantire gli interventi d'urgenza, il Comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, con almeno due operatori, in conformità alle disposizioni contrattuali.

2. Tale istituto ha lo scopo di assicurare il pronto intervento in casi straordinari e non prevedibili, come ad esempio l'esecuzione di T.S.O., fronteggiare calamità naturali, crolli, incendi, inondazioni, e in tutti i casi già elencati con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 06/03/85, che dovessero verificarsi durante il periodo di chiusura del Comando.

3. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente, incluso nel relativo turno, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per l'intero arco della reperibilità, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro entro trenta minuti.

4. Il servizio di pronta reperibilità è obbligatorio ed assicurato dal personale del Corpo di Polizia Locale impegnato nei vari servizi di istituto.

5. La reperibilità si attiva al termine del turno ordinario di servizio, secondo un calendario settimanale predisposto dal Comandante. L'attivazione dell'intervento di reperibilità avviene su disposizione verbale del comandante o del suo vice.

6. E' fatto obbligo a tutto il personale, interessato del servizio di pronta reperibilità, di tenere sempre accesa l'utenza telefonica di servizio.

7. Il dipendente che, essendo in servizio di pronta reperibilità, risultasse non reperibile nei tempi sopra descritti, perde il diritto al compenso previsto mensilmente per l'istituto in questione e, salvo

giustificato motivo, è soggetto a procedimento disciplinare.

### **Art. 33**

#### **Saluto**

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, al SS. Sacramento, al feretro, alle Bandiere Nazionale ed Europea, al Gonfalone del Comune, al Sindaco, alle Autorità civili e militari, ai cittadini, è un dovere per gli appartenenti al Corpo, ed è la manifestazione più evidente della disciplina e del rispetto.

2. Il saluto si effettua portando la mano alla visiera, secondo le forme in uso nelle altre forze di Polizia.

Si ha dispensa dal saluto nei seguenti casi:

a) per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;

b) per coloro che sono a bordo di veicoli;

c) per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera.

### **Art. 34**

#### **Uniforme e cura della persona**

1. L'Amministrazione di Turi provvede a fornire, con cadenza almeno biennale, a propria cura e spese agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le uniformi da indossare durante lo svolgimento del servizio, come previste dall'allegato A della Legge Regionale n. 2 del 24 Gennaio 1989, in attesa del nuovo regolamento regionale.

2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario e di equipaggiamento, di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e identificazione,

3. Le riparazioni della uniforme e dell'equipaggiamento e la loro sostituzione, salvi i casi di incuria, prima delle sostituzioni temporali fissate, sono a carico dell'Amministrazione suddetta. L'uniforme deve essere indossata in perfetto ordine e pulizia durante l'espletamento del servizio.

Gli appartenenti al Corpo, in particolari manifestazioni, su disposizione del Comandante, possono indossare l'uniforme storica del Corpo.

4. Il personale del Corpo, durante il servizio, ha cura della propria persona e del proprio aspetto.

In particolare è fatto divieto di:

a) esporre tatuaggi o piercing in parti visibili del corpo;

- b) indossare ornamenti o monili appariscenti che possono pregiudicare la propria sicurezza;
- c) alterare la foggia dell'uniforme
- d) indossare indumenti di colore e foggia diversi da quelli indicati nel presente regolamento
- e) portare segni distintivi non contemplati dalla normativa comunale e regionale

Al personale in uniforme è vietato inoltre:

- a) portare capi di vestiario sbottonati: nel caso di divisa estiva è consentito sbottonare un bottone;
- b) usare l'ombrello;
- c) tenere comportamenti che possono pregiudicare il decoro dell'uniforme;
- d) non indossare il berretto, salvo in auto o in luogo chiuso.

e) non cambiare l'uniforme adeguandola alla stagione, quando disposto dal Comandante.

Devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonché il trucco da cosmetici, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

#### **Art. 35**

##### **Obbligo dell'uniforme, della placca e del tesserino di riconoscimento**

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme della foggia prescritta ed approvata dai regolamenti regionali vigenti, secondo le indicazioni del Comandante, mantenendola pulita ed in ottimo stato.
2. Al personale del Corpo sono rilasciati la placca ed il tesserino di riconoscimento, con le caratteristiche previste dall'art. 12 della Legge Regionale.
3. Il tesserino deve essere esibito ad ogni richiesta di conferma di qualifica, nei casi di servizio in abiti civili, deve essere conservato con cura e deve essere rinnovato, nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo, e deve essere portato sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile.
4. L'uso degli abiti civili può essere autorizzato dal Comandante esclusivamente per disimpegnare servizi specifici.

#### **Art. 36**

##### **Armamento del Corpo di Polizia Locale**

1. Per quanto concerne l'armamento del Corpo di Polizia Locale, si rimanda all' **"Allegato B"** del presente regolamento ed alle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 37**

##### **Fornitura del corredo- Beni strumentali**

1. Gli effetti, comprendenti le uniformi, l'equipaggiamento e l'armamento sono forniti dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa di settore, e restano di proprietà della stessa.

Ciascun operatore ha l'obbligo di mantenere la dotazione di servizio in perfetto stato di pulizia, manutenzione, conservazione.

2. Le caratteristiche degli strumenti operativi e dei veicoli (colore, contrassegno, accessori, ecc.) in dotazione al Corpo sono disciplinati dalla Legge Regionale.

3. Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e/o farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

4. I mezzi in dotazione possono essere usati solo per ragioni di servizio e conservati in buono stato segnalando eventuali necessità di manutenzione e pulizia.

5. A inizio servizio deve essere sempre controllata l'integrità del veicolo, segnalando con immediatezza al Responsabile del parco auto ogni anomalia.

6. Per casi eccezionali e per esigenze connesse al servizio sui mezzi in dotazione possono essere trasportati anche persone non appartenenti al Corpo. Di tali fatti dovrà essere informato il Comandante.

7. Per operazioni di carattere speciale possono essere, su autorizzazione del Comandante, utilizzati mezzi di trasporto diversi da quelli di cui al comma precedente, privi di stemmi, decorazioni e segni di riconoscimento.

8. Quando le necessità lo richiedano potranno essere usati i segnali distintivi, ivi compresi quelli acustici e visivi a norma delle vigenti disposizioni.

9. Gli autoveicoli devono essere assicurati con l'estensione dell'assicurazione, oltre che ai trasportati, anche al conducente.

10. Eventuali riparazioni sono a carico dell'Amministrazione nel caso dipendano da circostanze fortuite, non derivanti da difetto di diligenza, verificatesi nell'espletamento del servizio.

Le riparazioni che non siano strettamente correlate al servizio sono a carico del singolo operatore.

## **TITOLO V - Disposizioni finali e norme transitorie**

### **Art. 38**

#### **Responsabilità**

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca reato, costituisce infrazione disciplinare e nei predetti casi si applicano le norme, le sanzioni e le procedure previste allo scopo dalla Legge, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, dal Codice Disciplinare e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Si fa rinvio alle norme previste dalle leggi, per quanto attiene alla responsabilità amministrativa, civile e penale dei pubblici dipendenti.

### **Art. 39**

#### **Personale in quiescenza**

1. L'Amministrazione Comunale favorisce i rapporti con il personale in quiescenza, anche ai fini dell'utilizzo degli ex appartenenti al Corpo di Polizia Locale nelle attività di volontariato, previste dalla legislazione vigente, al fine di non disperdere le professionalità e le esperienze, maturate in anni di servizio svolto a favore della cittadinanza.

### **Art. 40**

#### **Festa del Corpo - Servizio al gonfalone del Comune**

1. In occasione di San Sebastiano, ricorrente il 20 gennaio di ogni anno, può essere solennizzata la Festa del Corpo, con cerimonia predisposta dal Comando. Nelle manifestazioni in cui è prevista la presenza del Gonfalone del Comune il personale di Polizia Municipale provvederà al servizio d'onore e di scorta, affiancando l'alfiere.

### **Art. 41**

#### **Bandiera del Corpo**

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera che viene esposta in manifestazioni pubbliche su disposizione del Comandante.  
Oltre alla bandiera, il Corpo si può dotare di uno stemma, che ne rappresenta l'identità specifica.

### **Art. 42**

#### **Norme transitorie e rinvii**

1. Con riferimento al rinvio al presente articolo, disposto nell'art. 19, circa la prima attribuzione dei gradi agli agenti, si precisa che soltanto in fase di prima applicazione del presente Regolamento, i gradi sono attribuiti utilizzando il distintivo della fascia immediatamente superiore a quella

spettante ai sensi del predetto articolo 19. Gli agenti con oltre 30 anni di servizio possono fregiarsi del nastrino di merito di servizio.

2. Gli agenti che provengono da mobilità, cumulano l'anzianità di servizio con quella del Corpo o Servizio di Polizia locale di provenienza, adottando i distintivi di grado di questo Corpo.

3. Per quanto non è previsto dal presente Regolamento si applicano le norme della disciplina statale e regionale in materia.

4. Agli appartenenti al Corpo, per quanto non contenuto espressamente in questo Regolamento, si applicano le norme del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### **Art. 43**

#### **Entrata in vigore**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento. Lo stesso entra in vigore nel giorno successivo a quello di pubblicazione e sarà comunicato al Ministero dell'Interno, al Prefetto della Provincia di Bari ed alla Regione Puglia.

## **Allegato “A”**

### **Misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza**

#### **TITOLO I - Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

#### **TITOLO II - Norme di comportamento**

##### **Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità

Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti

Art. 5 Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e mezzi recanti molestia

Art. 6 Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 7 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

Art. 8 Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 9 Sicurezza degli edifici e delle aree private – edilizia residenziale pubblica

Art. 10 Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

Art. 11 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

Art. 12 Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

##### **Capo II - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro**

Art. 13 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 14 Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere

Art. 15 Attività proibite e uso del suolo pubblico

Art. 16 Esecuzione giochi in luogo pubblico

Art. 17 Recinzione e manutenzione terreni

Art.18 Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti

Art. 19 Decoro dei fabbricati scritte sui muri

Art. 20 Giardini, parchi, aree verdi e fontane

Art. 21 Luminarie civili e religiose

##### **Capo III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

Art. 22 Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 23 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

Art. 24 Rumori o schiamazzi per le strade

Art. 25 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

Art. 26 Frequentazione delle aree verdi attrezzate – parchi giochi

Art. 27 Trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori

##### **Capo IV - Mestieri e attività lavorative**

Art. 28 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

Art. 29 Obbligo di vendita delle merci e dell'uso dei bagni

Art. 30 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

Art. 31 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

Art. 32 Artisti di strada

Art. 33 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

Art. 34 Conduzione di veicoli a trazione animale

Art. 35 Volantinaggio e distribuzione di oggetti

Art. 36 Apertura ed esercizio attività di sala giochi

Art. 37 Norme di sicurezza da rispettare per impianti a GPL

#### **TITOLO III - Sanzioni, provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e procedura di rimessa in pristino**

##### **Capo I - Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori**

Art. 38 Sistema sanzionatorio

Art. 39 Sanzioni

Art. 40 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori

Art. 41 Segnalazioni o reclami

##### **Capo II - Procedura di rimessa in pristino**

Art. 42 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

Art. 43 Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

Art. 44 Norme finali e abrogazioni

## **TITOLO I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e ambito di applicazione**

1 Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento normativo (art. 54, commi 4 e 4-bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, DM 5 agosto 2008) e in quanto espressione della funzione di polizia amministrativa locale, attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti, che possano recare danni o pregiudizi alle persone, e regolando il comportamento e le attività dei cittadini, all'interno del territorio comunale.

2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
- e) mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Locale.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Per le definizioni dei beni oggetto di tutela pubblica, elencati al 2° comma dell'art.1, si rinvia alle linee guida contenute nel D.M. 5 agosto 2008, nonché alle relative disposizioni del presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **Norme di comportamento**

#### **Capo I - Sicurezza urbana e pubblica incolumità'**

#### **Art. 3**

##### **Sicurezza urbana e pubblica incolumità**

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili, atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada; ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti, al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento, riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali, e, in caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 39.

5. E' fatto, inoltre, divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o

consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

#### **Art. 4**

##### **Prevenzione dei danneggiamenti**

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

2. E' proibito entrare o salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti, tranne nei casi in cui la tradizione comune prevede di lanciarvi monete. Le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

3. E' comunque proibito collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.

4. E' proibito, altresì, collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano, qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico.

#### **Art. 5**

##### **Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia**

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

2. E' fatto divieto di innaffiare piante, fiori o stendere i panni se tali operazioni provocano stillicidio di acqua su luogo pubblico.

#### **Art. 6**

##### **Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

1. E' vietato compiere atti o detenere materiale, che possano costituire pericolo di incendio anche

per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

2. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

#### **Art. 7**

##### **Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi**

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

#### **Art. 8**

##### **Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici**

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

2. Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura, esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

3. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

#### **Art. 9**

##### **Sicurezza degli edifici pubblici o privati – Edilizia residenziale pubblica**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e dal D.lgs. 285/92, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.

2. E' fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede, nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.

3. L'installazione di macchinari a motore, a scopo lavorativo, deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

4. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative, in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione, potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare, a mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

5. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili, al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, devono provvedere a chiudere tutti i siti di accesso alle stanze, soffitti, abbaini ecc potenzialmente utilizzabili per accedere all'interno dell'immobile; tale precauzione deve essere presa anche al fine di evitare che all'interno si introducano colombi di città: da tale divieto sono esclusi gli allevatori di colombi domestici o viaggiatori.

7. La Polizia locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero. Chiunque non consenta l'accesso alla Polizia locale per i controlli di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, c. 6.

#### **Art. 10**

##### **Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri**

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.

2. Nei luoghi pubblici o privati, è fatto inoltre divieto di produrre lo stillicidio di acqua o altri liquidi, con eccezione per le aree agricole e i giardini, ovvero causare la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

#### **Art. 11**

##### **Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche**

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne, dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali nonché mediante distributori automatici.

2. E' vietato aprire circoli privati che effettuano la somministrazione di alimenti e/o bevande all'interno della Zona A del PUG. Fermo restando le disposizioni urbanistiche ed edilizie di destinazione d'uso dei circoli privati, i circoli privati in cui si effettuano la somministrazione di alimenti e/o bevande dovranno presentare una SCIA al SUAP del Comune, il quale provvederà dare notizia alle autorità competenti, così come previsto dall'art. 9 della Legge 287/81 e dall'art. 86 c. 2 bis del TULPS.

3. Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.

4. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori per la raccolta di rifiuti differenziati (vetro, plastica) e a provvedere al loro svuotamento.

#### **Art. 12**

##### **Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale**

1 E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi, dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.

2 E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

## **Capo II - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro**

### **Art. 13**

#### **Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato, in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. E' fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.

5. E' fatto divieto abbandonare o depositare oggetti di vario genere a fianco di campane, cestini o cassonetti per la raccolta RSU o per la differenziata, senza il rispetto delle prescrizioni comunali e/o al di fuori degli orari previsti.

6. E' fatto divieto di abbandonare cibo su suolo pubblico al di fuori degli appositi cassonetti.

### **Art. 14**

#### **Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere**

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di

pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:

a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui: soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati; compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, stazionando in luoghi prospicienti i luoghi di culto, gli edifici pubblici o di uso pubblico e lungo le strade abitate;

b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 39; può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti, che non siano consoni alla dignità dei luoghi;

d) sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, tranne che nei casi previsti dalle singole ordinanze, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico;

e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. E' in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio: gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di polizia;

f) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti davanti agli ingressi delle case di riposo per anziani, delle scuole e degli uffici pubblici;

g) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;

h) somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni

(columbia livia domestica) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale;

i) abbandonare alimenti destinati ad animali, qualora non sia eventualmente consentito dal Regolamento comunale per la convivenza tra uomo e animali;

l) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;

m) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti/cestini e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani.

#### **Art. 15**

##### **Attività proibite e uso del suolo pubblico**

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento sul canone delle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.

2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è proibita ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.

3. E' vietato approvvigionarsi di acqua dalle fontane pubbliche con contenitori superiori a 5 litri e comunque per una quantità giornaliera superiore a 20 litri.

#### **Art. 16**

##### **Esecuzione di giochi in luogo pubblico**

1. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi, con espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni, nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.

2. I giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, sono consentiti solo previa autorizzazione, nella quale siano inserite le prescrizioni relative all'uso del suolo pubblico e ad ogni altro accorgimento ritenuto opportuno.

3. E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

#### **Art. 17**

##### **Recinzione e manutenzione terreni**

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi, erbacce, cespugli, sterpi, rovi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, dai muri, causando danno o pericolo; i proprietari o conduttori dei fondi devono tagliare e asportare i rami da alberi aggettanti o pendenti sulle strade e aree pubbliche o che occultano, in qualsiasi modo la visibilità o i segnali stradali durante la circolazione veicolare.

3. E' fatto obbligo per i proprietari o detentori di fondi rustici prospicienti le strade vicinali extraurbane, le strade urbane, nonché per le aree libere interne al centro abitato di procedere alla bonifica delle suddette aree da erbacce, cespugli, arbusti, sterpi, rovi, spine e rifiuti. E' fatto, inoltre, obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti.

4. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità, i proprietari devono evitare, nelle recinzioni, l'uso di materiali pericolosi in sé, o per come sono utilizzati, ovvero apportare modifiche ai confini di proprietà che possano, anche a causa del deflusso delle acque meteoriche, recare pregiudizio ovvero aggravare il pericolo di danno per la circolazione sulle pubbliche vie o spazi pubblici.

5. Nel centro urbano è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di fondi di recintare gli stessi quando siano stati oggetto, anche una sola volta, di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti.

#### **Art. 18**

##### **Tende, luci, insegne, mostre, vetrine, targhe e monumenti**

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio, dal Regolamento sugli impianti pubblicitari e le insegne, nonché dalle apposite ordinanze sulla installazione delle tende, la collocazione o la modificazione di fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, non costituenti mezzo

pubblicitario, è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporczia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.

3. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.

4. L'Amministrazione comunale potrà apporre impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità nei luoghi ritenuti più convenienti o adatti.

#### **Art. 19**

##### **Decoro dei fabbricati e scritte sui muri**

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio, riguardo al decoro degli edifici, e quanto previsto dall'articolo 18, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato esporre panni stesi, e collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze o comunque in vista, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile.

2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture.

3. L'amministrazione comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.

4. E' consentita l'applicazione di materiali trasparenti che impediscano di tracciare scritte o favoriscano la ripulitura delle stesse.

#### **Art. 20**

##### **Giardini, parchi, aree verdi e fontane**

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:

a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;

b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;

c) transitare o sostare con veicoli a motore e con i velocipedi nei luoghi del punto b) nonché sui viali

interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada: sono esclusi da tale divieto solo i bambini sotto i 10 anni che possono giocare con le biciclette senza invadere le aiuole;

d) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;

e) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili;

f) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi, destinati ai bambini, in modo non corretto, o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati.

2. E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti.

#### **Art. 21**

##### **Luminarie civili e religiose**

1. Per la collocazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili, religiose o altra manifestazione, deve essere richiesta licenza al Sindaco almeno entro 15 giorni prima dell'installazione.

2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza; alla predetta dichiarazione deve essere allegata polizza assicurativa per danni eventualmente causati a terzi e cose.

3. Qualora le luminarie vengano collocate su suolo pubblico o su strada oltre alla licenza di P.S, l'istante dovrà chiedere apposita autorizzazione con il pagamento del relativo canone, laddove dovuto.

4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

5. Per l'installazione di addobbi natalizi comprensivi di piccole luminarie da parte di esercizi commerciali lungo le strade cittadine, nel periodo dal 15 novembre al 15 gennaio, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è prevista una

comunicazione da presentarsi all'ufficio di Polizia Locale almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio.

### **CAPO III - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

#### **Art. 22**

##### **Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita della sua comunità.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 07,00 (alle ore 09,00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
4. Sono comunque vietate la attività dei mestieri rumorosi dalle ore 14.00 alle ore 15.30 e dalle 19.00 alle 24.00 nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile; dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle 24.00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre e, inoltre, dalle ore 15.00 del sabato sino alle ore 07.00 del lunedì successivo.
5. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a cinque minuti continuativi e in ogni caso non superiore a trenta minuti complessivi.
6. Fatta salva l'applicazione del norme previste dal D.Lgs. 285/92, dal Regolamento comunale sulla pubblicità, e dalla normativa sulla propaganda elettorale, è vietato effettuare la pubblicità fonica senza la preventiva autorizzazione da richiedere presso il Comando di Polizia locale almeno 10 giorni

prima dell'effettuazione della pubblicità. La pubblicità è comunque vietata nei periodi indicati al precedente comma 4 e nei seguenti luoghi: nei pressi di scuole, luoghi di culto, case di riposo per anziani e di uffici pubblici. La pubblicità in uno stesso luogo non può essere prolungata per più di 30 minuti.

#### **Art. 23**

##### **Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo**

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente articolo 3, comma 3, sono, altresì, tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili, atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 22. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione.
2. Così come previsto dall'articolo 3, comma 4, l'Amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art. 39.
3. E' fatto obbligo di prevedere la documentazione di impatto acustico D.I.A. (ex art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto all'Albo dei tecnici fonometrici, per gli esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, piscine, circoli privati che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, restando ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2;
4. Dal venerdì alla domenica e tutti i giorni dal 15 giugno al 31 agosto, è derogato l'orario di effettuazione delle emissioni sonore sino alle 02.00, esclusivamente all'interno dei locali; i titolari degli esercizi di cui al comma 3, al fine di poter andare in deroga con le limitazioni imposte dal presente articolo, dovranno presentare istanza di autorizzazione inviandola, almeno 30 giorni prima della data superamento delle emissioni sonore, allo SUAP di questo comune, all'indirizzo di pec:

suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it, allegando espressamente la D.I.A.. Lo SUAP provvederà all'inoltro della richiesta alla ASL per il parere di competenza. L'autorizzazione rilasciata avrà durata per l'anno solare di riferimento.

5. All'interno del centro urbano, fermo restando quanto già previsto nel presente articolo, la somministrazione all'aperto nelle pertinenze dei pubblici esercizi è consentita sino alle ore 02.00, con una tolleranza massima di 30 minuti per la conclusione dell'attività.

#### **Art. 24**

##### **Rumori e schiamazzi per le strade**

1. Al di fuori delle attività di ritrovo di cui all'art. 23, è fatto divieto a chiunque di recare disturbo, ai sensi dell'art. 22, con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione. L'uso di amplificatori deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00, salvo specifica autorizzazione

2. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

#### **Art. 25**

##### **Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali**

1. E' fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole.

#### **Art. 26**

##### **Frequentazione delle aree verdi attrezzate - parchi giochi**

1. Al fine di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali nelle seguenti fasce orarie:

a) periodo invernale: dalle ore 06.00 alle ore 24.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo)

b) periodo estivo: dalle ore 06.00 alle ore 03.00 (dal 1° Aprile al 30 Settembre)

In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

2. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

3. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle

stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

5. All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:

a) disturbare e produrre rumori molesti;

b) sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;

c) danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;

e) cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;

f) attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite;

g) praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra;

6. Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:

a) muniti di micro-chip di riconoscimento ai sensi della vigente disciplina;

b) a guinzaglio fisso;

c) dotati di museruola;

d) i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

#### **Art. 27**

##### **Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori**

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), ai sensi della legge statale, gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione, da parte di chi vi è obbligato, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative, volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento, solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le

cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia Locale.

## **Capo IV - Mestieri e attività lavorative**

### **Art. 28**

#### **Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa**

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.

### **Art. 29**

#### **Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni**

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci, che comunque a tale fine siano esposte, al prezzo indicato.

2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

3. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

### **Art. 30**

#### **Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

1. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

2. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o

cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.

5. E vietato esporre merce o oggetti, che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

6. E' vietato esporre su suolo pubblico generi alimentari, senza una preventiva autorizzazione che imponga apposite prescrizioni a tutela dell'igiene e della salute.

7. Per i solo produttori agricoli, dal mese di maggio al mese di novembre, è possibile esporre su suolo pubblico, previa richiesta di autorizzazione all'ufficio di Polizia Locale, un solo cestino/cassetta con alcuni prodotti agricoli, (non vendibili e a solo uso espositivo), per pubblicizzare il luogo di vendita.

### **Art. 31**

#### **Divieto di uso di contrassegni, stemma e Gonfalone del Comune**

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del Gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

### **Art. 32**

#### **Artisti di strada**

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio

comunale, previa comunicazione al Comando di Polizia locale, indicando giorno e località dell'esibizione, con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- d) tra le ore 24.00 e le ore 09.00.

3. L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo, salva diversa autorizzazione, intendendo per "stesso luogo" la stessa strada, piazza o strada/piazza contigua.

4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, non possono usare amplificatori, e devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

5. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

#### **Art. 33**

##### **Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra simile costruzione, permessa temporaneamente, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche, anche in base alle prescrizioni, che potranno, volta per volta, essere stabilite dal Comune; in particolar modo, le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.

2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro, per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:

- a) di attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;

b) di tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 24,00.

5. L'amministrazione comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

#### **Art. 34**

##### **Conduzione dei veicoli a trazione animale**

1. Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.

2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo, evitandone la dispersione sul suolo pubblico.

3. I conducenti di veicoli a trazione animale, nell'uso della frusta, non devono recare danno o molestia all'animale stesso, alle persone e alle cose.

#### **Art. 35**

##### **Volantinaggio e distribuzione di oggetti**

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

#### **Art 36**

##### **Apertura ed esercizio dell'attività di sala giochi**

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti.

2. Fuori dai casi previsti dall'articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, l'autorizzazione all'esercizio non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di

qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.

3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, il Comune può disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

4. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

5. Presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un'area dedicata all'informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all'utenza una nota informativa nella quale sono indicati:

a. il fenomeno del GAP e i rischi connessi al gioco;  
b. i recapiti per le informazioni relative alle attività volte ad assicurare il necessario supporto per contrastare gravi rischi per i soggetti coinvolti e i rispettivi nuclei familiari, quali ad esempio il supporto psicologico, il supporto economico, la mediazione familiare, la consulenza legale per contrastare il rischio di usura e gestire eventuali gravi esposizioni nel bilancio familiare.

6. E' vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

## **Art. 37**

### **Norme di sicurezza da rispettare per impianti a GPL**

1. Durante i mercati, le fiere, le sagre e le manifestazioni similari su aree pubbliche o aperte al pubblico è consentito l'utilizzo di apparecchi alimentati a gas combustibile GPL esclusivamente per la cottura di cibi e bevande destinati alla vendita.

2. Le apparecchiature a gas di cui al precedente punto 1, devono corrispondere alle seguenti tipologie:

a) apparecchi di cottura alimentati a gas installati sui banchi di vendita;

b) apparecchi di cottura alimentati a gas con impianto fisso, installati su automezzi per la gastronomia;

c) apparecchi di cottura alimentati a gas installati nelle cucine e negli stands gastronomici.

3. Per ciascun tipo di apparecchiatura a gas devono essere rispettate le specifiche prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione.

4. Chiunque intende utilizzare le apparecchiature di cui al precedente comma 2 deve essere munito di dichiarazione con validità annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato (professionista iscritto in albo professionale), in caso di autonegozio e simili anche il costruttore/allescitore, in cui sia attestato la rispondenza dell'impianto utilizzato alle norme tecniche previste in materia. La dichiarazione deve essere resa in conformità al modello presente sul sito istituzionale ed essere esibita agli organi di controllo, oltre che inviata all'indirizzo di pec suap.comuneturi@pec.rupar.puglia.it, unitamente all'istanza di autorizzazione. In caso di mancanza di dichiarazione in corso di validità è inibito l'esercizio dell'attività.

5. Gli operatori che utilizzano impianti a GPL dovranno stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei danni che possono essere cagionati durante l'esercizio delle attività a persone e/o cose, sollevando i funzionari del comune da qualsiasi responsabilità.

6. E' fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature con uso di GPL.

7. La collocazione delle auto negozi o dei banchi con impianti a GPL dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a 5 metri da fabbricati e da altri veicoli o banchi con impianto GPL e inoltre in

presenza di almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con la revisione semestrale e con capacità estinguente pari o superiore a 13 A 89 BC; l'impiego dell'estintore dovrà avvenire da parte di personale in possesso di specifica formazione attraverso la frequenza di un corso per addetti antincendio di almeno 4 ore.

8. Non è consentito l'uso di gas per impianti di riscaldamento, per dimostrazione e comunque per uso diverso da quello di cottura di cibi e bevande.

### **TITOLO III - Sanzioni, provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e procedura di rimessa in pristino**

#### **Capo I - Sanzioni e provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori**

##### **Art. 38**

###### **Sistema sanzionatorio**

1. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Locale è tenuta ad esperire tentativi di mediazione e conciliazione, prima di erogare le sanzioni del presente capo.

2. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

3. Tutti i soggetti, nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento, possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.

4. A norma dello Statuto comunale, l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel responsabile dell'area organizzativa competente per materia (Urbanistica: artt.9, 17, 19; Polizia Locale: i restanti articoli). I proventi sono destinati al Comune.

5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti, altresì, gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

6. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

##### **Art. 39**

###### **Sanzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4 c. 4, 8 c. 1, 17 c. 1, 22 c.1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 11 c. 3, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00 a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi. La violazione di cui ai commi 1 e 4 dello stesso articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 500,00 euro e, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, chiunque viola le disposizioni del comma 3 dell'art. 16 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 300,00 a € 500,00 euro; alla stessa segue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

4. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 17 c. 5 e dell'art. 30 soggiace alla sanzione da € 150,00 a € 450,00.

5. Fatta salva l'applicazione della normativa in materia, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 34 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 6.000,00 a € 10.000,00 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.

6. Chiunque violi le altre disposizioni del presente Regolamento, o delle ordinanze ad esso riferibili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

7. Chiunque violi le prescrizioni dei titoli autorizzatori, previsti ai sensi del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

8. Qualora, ai sensi del presente regolamento, sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori, che ne facciano richiesta, durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

9. Il trasgressore, che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 42 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 250,00 a € 500,00.

10. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è, inoltre, sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali, ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

#### **Art. 40**

##### **Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate**

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare, con apposito provvedimento motivato, qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali, ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

#### **Art. 41**

##### **Segnalazioni o reclami**

1. Chiunque desideri presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo presso il Corpo di Polizia Locale.

#### **Capo II - Procedura di rimessa in pristino**

#### **Art. 42**

##### **Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.**

1. Qualora, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità.

Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento. In relazione all'art. 36, nel caso di assenza di misure minime di sicurezza /o della mancanza delle dotazioni previste, l'attività deve essere immediatamente sospesa fino al ripristino delle previste condizioni.

2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione o la sospensione dell'attività è soggetto alla sanzione di cui all'art. 38 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### **Art. 43**

##### **Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.**

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale, con specifico rapporto al Responsabile d'area competente, che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 38 c. 5. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### **Art. 44**

##### **Norme finali ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua esecutività.

2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento e in particolare sono abroga le seguenti disposizioni normative:

- a) Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 68/71;
- b) Ordinanza sindacale n. 103/03;
- c) Ordinanza sindacale n. 104/03;
- d) Ordinanza sindacale 50/04;
- e) Ordinanza sindacale n. 7/08;
- f) Ordinanza sindacale n. 176/10;
- g) Ordinanza sindacale n. 35/11;
- h) Ordinanza sindacale 61/13;
- i) Ordinanza sindacale n. 88/13.

## **ALLEGATO “B”**

### **Regolamento dell’armamento dell’adozione di strumenti di autotutela e di difesa nel Servizio di Polizia Locale**

#### **Art. 1**

1. Il presente Regolamento viene emanato ed approvato, al fine di soddisfare le esigenze di autotutela e difesa personale degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell’Arma d’ordinanza, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dal D.M.I. n. 145/87, e dalla Legge n. 65/1986.
3. L’assegnazione degli strumenti di cui al successivo art. 4 viene disposta dal Comandante del Corpo, che provvede alla revisione periodica delle assegnazioni; l’assegnazione viene iscritta in apposito registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotate tutte le successive variazioni.
4. In ordine alle modalità di assegnazione ed uso dei predetti strumenti si intende comunque integralmente recepita la legislazione vigente.

#### **Art. 2**

1. Il Sindaco con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale; tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e può essere maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di almeno un’arma, quale dotazione di riserva, alla cui tenuta provvede il Comandante con propria determinazione.

#### **Art. 3**

1. I provvedimenti di cui agli artt. 1 e 2, ed ogni loro eventuale modifica, sono comunicati al Prefetto.

#### **Art. 4**

1. L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art.1, per difesa personale, è la pistola semiautomatica, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi da sparo, dotata di due caricatori ed un numero congruo di munizioni.
2. Per i servizi di rappresentanza è ammessa la dotazione della sciabola per il Comandante. Gli operatori del Corpo da dotare dell’alta uniforme, per la guardia d’onore ed i servizi di

rappresentanza, sono: il Comandante, il Vice-Comandante.

3. Gli addetti di cui all’art. 1 possono essere dotati dei presidi tattici difensivi, di limitato impatto visivo, che dovranno essere portati in condizioni di riposo, assicurati rigidamente al cinturone di servizio.

4. Gli addetti di cui all’art. 1 possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray balistico, che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone.

5. Gli addetti di cui all’art. 1 sono dotati di mezzi di coazione fisica, da portare solidamente assicurati al cinturone di servizio.

6. L’arma può essere usata nei casi in cui l’uso è legittimato dalla legge penale.

#### **Art. 5**

1. Gli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano obbligatoriamente le armi quando svolgono i seguenti servizi:

- a) attività di Polizia stradale di pronto intervento e posti di controllo del traffico;
- b) piantonamento del Comando;
- c) in attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

2. Nel Tesserino di riconoscimento è fatta menzione dell’assegnazione dell’arma in via continuativa. Per lo svolgimento dei servizi di pronto intervento, qualora non sia possibile far intervenire altro personale munito di arma, potranno essere usate le armi eventualmente in dotazione di riserva.

#### **Art. 6**

1. In servizio, l’arma deve essere portata nella fondina interna o esterna all’uniforme, appesa al cinturone con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura inserita.

2. Nei casi in cui l’addetto è autorizzato a svolgere servizio in abito borghese e debba portare l’arma e/o altri strumenti in dotazione, questi sono portati in modo non visibile.

3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

4. Agli addetti di cui all’art.1, cui l’arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

5. Il porto dell'arma all'esterno del territorio comunale deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco o dal Comandante del Corpo.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia dei porto dell'arma ed, in particolare, quelle impartite dal Ministero dell'Interno.

#### **Art. 7**

1. Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell'eventuale armamento saranno determinati dal Sindaco, nel rispetto degli accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.
2. Per detti servizi, deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

#### **Art. 8**

1. L'amministrazione comunale garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni. L'addestramento al tiro dovrà avere almeno a cadenza semestrale e dovrà essere effettuato presso poligoni nazionali di tiro a segno.
2. Il Comandante del Corpo cura l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità d'impiego degli altri strumenti di cui all'art.4.
3. L'operatore di polizia locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
  - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
  - b) custodire diligentemente l'arma, nell'interesse della sicurezza pubblica, e curare le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla come previsto dalle istruzioni della casa costruttrice;
  - c) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
  - d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
  - e) fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri;
  - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;

- g) custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti o cassette di sicurezza, con le caratteristiche stabilite dal DM n. 145/1987, installate nei locali assegnati al Corpo di Polizia Locale;
- h) restituire immediatamente l'arma, qualora venga meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.

#### **Art. 9**

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del Corpo devono essere sostituite, ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni in dotazione custodite nella cassaforte sono sostituite ogni tre anni, salvo sostituzioni anticipate in caso d'inefficienza.
3. Le medesime sono usate per i tiri d'addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

#### **Art. 10**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente "Allegato B" al Regolamento di Polizia Locale, si applicano le norme della disciplina statale e regionale in materia.